



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE
DI LOCAZIONE – ANNO 2026**

Indetto ai sensi dell'Art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, delle Delibere G.R. n. 851 del 23/06/2025 e n. 154 del 16/02/2026, della Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 15/09/2026 e della Determina dell'Area Area Segreteria-Sociale-Scuole-Servizi demografici n. 321 del 17/09/2026.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SEGRETERIA-SOCIALE-SCUOLE E SERVIZI
DEMOGRAFICI**

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al contributo

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, **alla data di presentazione della domanda**, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1)

a) Essere residenti nel Comune di Uzzano ed avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo.

b) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

- I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.

- I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.

c) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali (o dichiarazione del locatore nel caso in cui quest'ultimo abbia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23, optato per la cedolare secca), di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 2/2019 e s.m.i..

e) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicata su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. *Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).*

f) Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

g) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

h) Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissato dalla lettera e) e lettera g).

2) Presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro **32.724,49**;

3) Presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE 2026 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE 2026 (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A:

- Valore ISE 2026 uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026, pari ad € 16.114,80 (così come stabilito dalla Circolare INPS n. 153 del 19/12/2025);
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B:

- Valore ISE 2026 compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026, pari ad € 16.114,81 e l'importo di € **32.724,49**;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite accesso all'ERP - Tab. "A" L.R. n. 02/2019 e s.m.i.).

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

4) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

5) La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE.

Non verranno accettate DSU prive dell'attestazione e le Dichiarazioni ISEE riportanti annotazioni di Omissioni e/o Difformità.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.).

2) l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **“ISE zero”** ovvero che hanno un **ISE inferiore rispetto al canone di locazione** per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore:

- nel caso in cui l'aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e da terzi, i soggetti che dichiarano “ISE zero” dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico. In tal caso l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta l'aiuto.

- nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.

b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente Ente, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali.

c) verifica da parte del competente Ufficio comunale del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

3) il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

4) in caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L. 183/2011.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle fasce **A** e **B**, in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

Art. 6 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni e nello specifico è così calcolato:

a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal **1° gennaio 2026** e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art. 7 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande:

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

2) Formazione delle graduatorie:

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza si procederà a ripartire la somma residuale su tutti gli appartenenti alla medesima fascia suddividendola con media aritmetica.

3) Modalità del ricorso:

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione E.R.P, di cui all'art.7 della Legge Regionale 2/2019 e smi.

Art. 8 – Documentazione da allegare

Al momento della presentazione della domanda deve essere allegata alla stessa la seguente documentazione:

- Documento di riconoscimento del richiedente;
- Copia contratto di **locazione completo di tutte le pagine con relativa registrazione in corso di validità all'Agenzia dell'Entrate;**
- Copia dell'attestazione ISEE 2026;
- Copia permesso di soggiorno.

Art. 9 – Durata del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell' art. 11 della Legge n. 431/1998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dall'Ente.

Art. 10 – Determinazione e modalità del contributo erogabile

1) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **entro il termine improrogabile del 29 gennaio 2027:**

- Dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'alloggio, attestante il regolare pagamento del canone di locazione anno 2026, con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario, in corso di validità.

In alternativa, nel caso di impossibilità motivata a non poter produrre un'autocertificazione del proprietario dell'immobile, il richiedente potrà trasmettere:

- In caso di pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo, da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce;
- Le ricevute comprovanti il pagamento del canone, debitamente compilate, sottoscritte dal proprietario e bollate a norma di Legge, contenenti in modo inequivocabile i dati relativi a nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Altresì, al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione della documentazione di cui sopra, è obbligatorio comunicare il Codice IBAN (**non libretti postali**) del richiedente per l'accredito delle somme spettanti.

La mancata presentazione di tale documentazione sarà causa ostativa all'assegnazione del contributo ed il beneficiario perderà il diritto all'erogazione dello stesso.

2) I contributi verranno liquidati, fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dal Comune di Uzzano, nell'ambito dei margini di discrezionalità spettanti ai Comuni, in misura percentuale diversa dal 100%, secondo un procedimento che si attenga ai seguenti principi:

a) Il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati nella **Fascia A, nella misura del 10% (pari a €. 310,00)** del contributo teorico spettante in base alla graduatoria definitiva, scorrendo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria;

b) Nell'eventualità che tutte le domande della fascia A ricevano il contributo come sopra determinato e residuino ulteriori risorse finanziarie, si procederà ad assegnare ai soggetti collocati nella **Fascia B un'erogazione pari al 10% (pari a €. 232,50)** del contributo teorico spettante in base alla graduatoria definitiva, scorrendo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria;

c) Nel caso che risultino soddisfatte secondo le modalità descritte ai punti precedenti tutte le domande collocate nelle fasce A e B e residuino ancora risorse finanziarie, tale eccedenza sarà assegnata in modo tale da assicurare a tutti i soggetti collocati nelle fasce A e B un incremento percentuale;

d) Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza si procederà a ripartire la somma residuale su tutti gli appartenenti alla medesima fascia suddividendola con media aritmetica.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla consistenza delle risorse ed alla verifica di quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2).

Nel caso in cui alla presentazione della documentazione del precedente punto 1), si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

3) Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli (di cui alla Delibera G.R. n. 1240 del 22/11/2021 e s.m.i.), contributo regionale affitto giovani;

4) Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo potrà essere erogato solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione; *il Comune successivamente all'assegnazione del beneficio spettante, provvederà all'inserimento dell'importo erogato sul portale INPS - SIUSS Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell'assistenza);*

5) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione, atto notorio o simili, che attesti il loro stato e della documentazione prevista dal punto 1) del presente articolo, da trasmettere al Comune entro il **29/01/2027**, e comunque prima della liquidazione dello stesso;

6) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda;

7) L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00 annui, da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

Art. 11 – Termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate **entro le ore 12:30 del 06/10/2026**.

Art. 12 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Uzzano, messi a disposizione presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Uzzano, o scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.uzzano.pt.it.

Le domande debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1 solo ed esclusivamente negli orari di apertura al pubblico.
- invio tramite PEC all'indirizzo comuneuzzano@postecert.it.

Le domande debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.

La mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

Art. 13 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell' art. 71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all' Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall' Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 14 – Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

In merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Uzzano – Piazza Unità d'Italia n. 1, tel. 0572/44771 – e-mail comune@comune.uzzano.pt.it

PEC comuneuzzano@postecert.it nella persona del legale rappresentante.

Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Riccardo Narducci – mail: info@studionarducci.it.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431/1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge n. 109/1998 e successive modificazioni, al D.Lgs 196/2003 circa il trattamento dei dati personali e s.m.i., alla D.G.R. n. 581 del 06/05/2019 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. n. 02/2019 e s.m.i..

Uzzano, 17.09.2026

Il Responsabile
f.to Dott.ssa Laura Maltagliati